

OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE NELL’AMBITO DEL PROGETTO SAI – LOTTO 2 ACCOGLIENZA ADULTI SINGOLI E NEOMAGGIORENNI (max. 50 posti di cui almeno 15 per neomaggiorenni).

Quesito n. 1

Si chiede conferma che l’assenza di barriere architettoniche sia un requisito necessario esclusivamente per le strutture che ospitano persone con problemi di mobilità.

R. Ai sensi dell'art. 7 CAPO II del CSA, che richiama il DM 18.11.19 e il Manuale operativo, nonché in considerazione di specifiche esigenze dei beneficiari e dei particolari requisiti previsti dalla normativa nazionale, le strutture di accoglienza devono prevedere l'assenza di barriere architettoniche ed essere provvisti di ascensore, laddove gli stessi non siano edificati al pian terreno o non si sviluppino all'interno di unità immobiliari terratetto.

Quesito n. 2

Si chiede conferma che è ammessa la produzione di un preliminare di locazione sottoscritto tra le parti, contenente l’impegno alla stipula del contratto definitivo in caso di aggiudicazione in luogo del contratto definitivo già registrato, fermo restando l’obbligo di perfezionare e produrre il titolo definitivo prima dell’avvio del servizio.

R. Si conferma.

Quesito n. 3

Si chiede conferma che è ammessa la produzione della ricevuta di presentazione della domanda di idoneità abitativa in luogo dell'attestato già rilasciato, fermo restando l'obbligo a produrre il documento di idoneità prima dell'avvio del servizio.

R. Si conferma.

Quesito n. 4

Si chiede conferma che, nel caso di strutture di accoglienza con numero di posti già autorizzati e accreditati dal Comune di Trieste, è necessario allegare all'offerta tecnica l'idoneità abitativa.

R. Solo nel caso di strutture di accoglienza già accreditate dal Comune di Trieste, non è necessario allegare all'offerta tecnica l'idoneità abitativa in quanto già in possesso dell'amministrazione.

Quesito n. 5

Si chiede conferma che è possibile allegare all'offerta tecnica una dichiarazione sostitutiva del possesso della conformità degli impianti, fermo restando l'obbligo a produrre la documentazione prima dell'avvio del servizio.

R. Si conferma.

Quesito n. 6

Fermo restando quanto indicato nel Disciplinare rettificato circa il possesso cumulativo dei requisiti di capacità tecnico-professionale, si chiede di confermare se sia considerato ammissibile un raggruppamento in cui anche solo uno dei mandanti sia privo del requisito dell'esperienza biennale e consecutiva nell'ultimo quinquennio, in deroga a quanto previsto dall'Art. 10 dell'Allegato A al D.M. 18/11/2019.

Si chiede inoltre di confermare se, data la natura del requisito previsto dall'Art. 10 del D.M. 18/11/2019, sia ammesso l'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'art. 104 del D. lgs. n. 36/2023.

R. Si rinvia a quanto previsto dal Disciplinare, come modificato in data 25.02.2026, e in particolare all'Art. 10 delle Linee Guida allegate al DM 18.11.2019. Il requisito specifico non è cumulabile tra i partecipanti di un raggruppamento e non può essere oggetto di avvalimento.